SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 93**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1989.

Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali.

89A1550

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni **5%** serie ordinaria Trentennale; **5,50%** serie ordinaria Trentennale; **6%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria Trentennale; **7%:** serie speciale «A.N.A.S.», serie ordinaria Ventennale, serie ordinaria Trentennale; **8%** serie ordinaria Trentennale; **9%** serie ordinaria Trentennale; **10%:** serie ordinaria Ventennale, serie ordinaria Trentennale; **12%** serie ordinaria Quindicennale; **13,50%** serie ordinaria Quindicennale; **16,50%:** serie ordinaria Decennale, serie ordinaria Quindicennale; **17%:** serie ordinaria Decennale, serie ordinaria Quindicennale; **17,50%:** serie ordinaria Decennale, serie ordinaria Quindicennale; **18%** serie ordinaria Quindicennale, sorteggiate il 3 aprile 1989.

89A1571

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1973, n. 1145, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1024, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 57 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in «tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo».

Scuola di specializzazione in «tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo»

Art. 58. — La scuola di specializzazione in «tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo» ha lo scopo di condurre ad una specifica preparazione tecnologica e professionale integrativa di quella fornita dai corsi di laurea e di far conseguire una approfondita conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per nuovi interventi edilizi e per il risanamento di quartieri degradati nelle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in «tecnologia dell'architettura e della città per le aree urbane dei Paesi in via di sviluppo».

La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno centottanta ore di insegnamento e duecentoquaranta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totoale di quaranta specializzandi.

Il consiglio della scuola può decidere di anno in anno di variare il numero dei posti e la eventuale percentuale di specializzandi stranieri che possono essere accettati, secondo la normativa generale delle scuole di specializzazione.

Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di architettura e di ingegneria e i dipartimenti del Politecnico di Torino. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura ed in ingegneria.

Le discipline fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

area della tecnologia:
- tecnologia dell'architettura;
- bioclimatologia;

area della progettazione:
- progettazione architettonica.

2° Anno:

area delle tecniche produttive:
- tecniche ed organizzazione della produzione;

area della progettazione:
- architettura a basso costo;

area urbanistica:
- progettazione urbanistica a piccola scala.

Le altre discipline che potranno essere attivate nella scuola saranno scelte fra quelle comprese nell'elenco delle discipline opzionali che segue:

area della tecnologia:
- tecnologia dei materiali da costruzione;
- problemi speciali di tecnologia dell'architettura;
- tecniche di controllo ambientale;
- impianti negli edifici;
- architettura solare;
- tecnologie appropriate;

area delle tecniche produttive:

produzione industriale, semindustriale e artigianale;

l'industrializzazione edilizia nei Paesi in via di sviluppo;

normative e controllo di qualità;

autocostruzione degli edifici e dei componenti edilizi;

note di economia edilizia;

area della progettazione:

problemi speciali di progettazione architettonica;
progettazione di componenti e sistemi edilizi;
progettazione bioclimatica;
progettare per l'autocostruzione;

area urbanistica:

l'urbanizzazione dei Paesi in via di sviluppo;
le città di domani;
la pianificazione dei suoli;
tecnologie della città;

area della sociologia;

sociologia dell'abitare;
sociologia urbana;
culture e architettura;
lo sviluppo delle comunità;
scienza, tecnologia e cambiamenti sociali;

area storica:

storia dell'abitazione;
storia della città e del territorio;
elementi di conservazione dei beni storico-artistici, delle città e del territorio;
storia delle tecnologie edilizie non industrializzate.

Lo specializzando è tenuto complessivamente a seguire almeno dodici insegnamenti; essi dovranno essere non meno di sei e non più di otto per ciascun anno di corso, sulla base di un piano di formazione presentato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. I corsi sono semestrali.

Nel preparare il piano di formazione, lo specializzando potrà attingere le discipline opzionali fra quelle attivate nella scuola, tenendo presente che ogni piano dovrà contenere almeno tre discipline dall'area della tecnologia: due discipline dall'area delle tecniche produttive; tre discipline dall'area progettuale; due discipline dall'area urbanistica; una disciplina dall'area della sociologia; una disciplina dall'area storica.

Le attività pratiche consistono in esercitazioni e ricerche di tipo tecnologico, costruttivo e progettuale su problemi specifici delle aree urbane dei Paesi in via di sviluppo.

Il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività pratiche con soggiorni di studio all'estero o con lavori di ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo.

Il Politecnico, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Per l'ammissione alla scuola, i candidati dovranno sostenere un esame e, in relazione al numero dei posti disponibili, trovarsi in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei risultati; le modalità ed i programmi di tale esame verranno precisati nel bando di concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalla normativa generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 320

89A1656

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1983, n. 641, gli articoli da 184 a 196, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.

Art. 2.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 957, gli articoli da 238 a 250, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 157 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in anatomia patologica ed in oncologia (indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva).

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 158. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso la seconda Università degli studi «Tor Vergata» di Roma.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 159. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascuno anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 160. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 161. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 162. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

Art. 163. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico-legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 164. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	ore	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico-legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	ore	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 165. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sala incisoria;

laboratorio di istopatologia;

laboratorio di citodiagnostica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 166. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomopatologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola nell'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 167. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 168. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 169. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 170. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri dell'anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 171. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia;
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomopatologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto e citopatologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto e citopatologiche;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria;
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori;
endocrinologia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica;
oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 172. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva, e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica . . . . . ore 40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori . . . . . » 40
tecniche di indagine isto- e cito-patologica 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . . » 70
diagnostica per immagini . . . » 30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . . » 30
farmacologia e chemioterapia dei tumori . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale. . . . . ore 30
biologia delle metastasi . . . . . » 30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . . » 40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto- e cito-patologica . . » 20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 10
tecniche di indagine ultrastrutturale. » 5
istochimica patologica. . . . . » 15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radio-isotopica . . . . . » 50
tecnica e diagnostica endoscopica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia . . . . » 20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica . . . . . » 40
oncologia medica . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo . . . . ore 40
immunologia . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto- e cito-patologica . . » 30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
citogenetica . . . . » 50
citofluorimetria. . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 70

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di oncologia generale diagnostica preventiva:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . . ore 30
storia naturale dei principali tumori umani. . . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori. . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica. . . . . . . » 50
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . . » 40
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia. . . . . » 20
organizzazione sanitaria. . . . . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . . ore 40

chirurgia oncologica. . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 173. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di immunologia, virologia oncologica, radioisotopi ambulatorio chirurgia (ospedale Nuovo Regina Margherita);

reparti di degenza di medicina, chirurgia, rianimazione ed endoscopia digestiva;

aula 6 (Romanina);

aula presso l'ospedale Nuovo Regina Margherita.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 16

89A1632

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 31 marzo 1989.

Rettifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 1988 concernente: «Approvazione per l'anno 1988 dei programmi per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 6 marzo 1987, n. 65, come modificata dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 (programma 1988)».

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Visto il proprio decreto datato 24 dicembre 1988, con il quale si è provveduto all'approvazione per l'anno 1988 del piano nazionale del settore per la realizzazione degli impianti sportivi previsti dall'art. 1), comma 1), lettera *b)* della normativa sopra menzionata;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'allegato al ricordato decreto 24 dicembre 1988 si sono rilevati alcuni errori materiali di trascrizione;

Ritenuta la necessità di provvedere alle opportune rettifiche;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto datato 24 dicembre 1988 concernente mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo, lettera *b)*, è modificato come segue:

alla pag. 9, per la parte relativa alla regione Abruzzo:

provincia di Chieti: in luogo di «Comune di San Vito» deve leggersi «Comune di San Vito Chietino»;

alla pag. 10, per la parte relativa alla regione Calabria:

provincia di Catanzaro: in luogo di «Amministrazione provinciale di Lamezia Terme» deve leggersi «Amministrazione provinciale di Catanzaro» per impianto sportivo da realizzarsi in Lamezia Terme;

provincia di Catanzaro: in luogo di «Comune di Serzale» deve leggersi «Comune di Sersale»;

alla pag. 12, per la parte relativa alla regione Campania:

provincia di Napoli: in luogo di «Comune di Giugliano» deve leggersi «Comune di Giugliano in Campania»;

alle pagine 12 e 13, per la parte relativa alla regione Emilia-Romagna:

provincia di Bologna: in luogo di «Casalecchio Reno» quale sede della Polo Sport S.r.l. e della Società Canottieri Brasinone, deve leggersi «Casalecchio di Reno»;

provincia di Forlì: in luogo di «Comune di Santarcangelo» deve leggersi «Comune di Santarcangelo di Romagna»;

provincia di Parma: in luogo di «Comune di Palenzano» deve leggersi «Comune di Palanzano»;

provincia di Parma: in luogo di «Comune di Salsomaggiore» deve leggersi «Comune di Salsomaggiore Terme»;

provincia di Reggio Emilia: in luogo di «Comune di Castelnuovo di Sotto» deve leggersi «Comune di Castelnovo di Sotto»;

provincia di Reggio Emilia: in luogo di «Comune di Castelnuovo nè Monti» deve leggersi «Comunità Montana Appennino Reggiano» in Castelnovo nè Monti;

alla pag. 14, per la parte relativa alla regione Friuli-Venezia Giulia:

provincia di Udine: in luogo di «Comune di Forgaria» deve leggersi «Comune di Forgaria nel Friuli»;

alle pagine 16 e 18, per la parte relativa alla regione Lombardia:

provincia di Bergamo: in luogo di «Comune di Bossino» deve leggersi «Comune di Bossico»;

provincia di Varese: in luogo di «Comune di Cassano Magnano» deve leggersi «Comune di Cassano Magnago»;

alla pag. 18, per la parte relativa alla regione Marche:

provincia di Ancona: in luogo di «Comune di Ancona» deve leggersi «Consorzio per la costruzione di impianti sportivi nel territorio del Comune di Ancona»;

alla pag. 19, per la parte relativa alla regione Molise:

provincia di Isernia: in luogo di «Comune di Pettoranello» deve leggersi «Comune di Pettoranello del Molise»;

alla pag. 21, per la parte relativa alla regione Puglia:

provincia di Bari: in luogo di «Scuderia Apulia S.r.l. Binetto» deve leggersi «Scuderia Apulia S.r.l. con sede in Capurso», per impianto da realizzare nel Comune di Binetto;

alla pag. 22, per la parte relativa alla regione Sardegna:

provincia di Cagliari: in luogo di «Comune di Serramana» deve leggersi «Comune di Serramanna»;

provincia di Nuoro: in luogo di «Comune di Barone» deve leggersi «Comune di Borore»;

alla pag. 23, per la parte relativa alla regione Sicilia:

provincia di Messina: in luogo di «Comune di Aliterme» deve leggersi «Comune di Alì Terme»;

provincia di Messina: in luogo di «Comune di Mongiuffimelia» deve leggersi «Comune di Mongiuffi Melia»;

provincia di Messina: in luogo di «Comune di Scaletta Zanglea» deve leggersi «Comune di Scaletta Zanclea»;

alla pag. 25, per la parte relativa alla regione Veneto:

provincia di Treviso: in luogo di «Comunità Prealpi Trevigiane (Lago Revine)» deve leggersi «Comunità Montana Prealpi Trevigiane Revine Lago».

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 24 dicembre 1988 decorre, per i beneficiari indicati nel precedente articolo, dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1989

Il Ministro: CARRARO

89A1662

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 aprile 1989.

Individuazione delle forme morbose di particolare rilevanza sociale che hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 10, terzo comma, lettera *a)* e *b)*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, da ultimo modificato con decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111;

Visto l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che prevede, che, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, norme per la individuazione dei soggetti esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione;

Visto il decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984, con il quale in attuazione di disposizione legislativa analoga a quella del ricordato art. 1, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 433, erano già state individuate forme morbose che danno diritto all'esenzione,

Ritenuto opportuno modificare il predetto decreto ministeriale, per dare attuazione alla richiamata disposizione del decreto-legge n. 433/1987;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1989, n. 23, il quale stabilisce che sono compresi fra le categorie dei cittadini esenti i residenti a scopo di recupero nelle comunità per tossicodipendenti, nonché i cittadini affetti da diabete mellito, da sclerosi multipla e cittadini sottoposti a trapianti di organi;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 gennaio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, richiamato nelle premesse:

1) I cittadini affetti dalle forme morbose di seguito elencate sono esonerati dalla corresponsione della quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni correlate alle stesse forme morbose:

emoglobinopatie ed altre anemie congenite;
neoplasie;
ipertensione grave (limitatamente ai gradi 3° e 4°);
artrite reumatoide (limitatamente ai sali di oro, clorochina ed idrossiclorochina);
immunodeficienze congenite (limitatamente alle terapie sostitutive);
epilessia;
psicosi schizofreniche;
morbo di Parkinson;
spasticità da cerebropatie;
miastenia grave e miopatie congenite;
glaucoma;
fibrosi cistica del pancreas;
nanismo ipofisario ed altre endocrinopatie congenite;
TBC;
insufficienza renale in dialisi;
lupus eritematoso sistemico e cronico;
psoriasi pustolosa grave (Zumbusch);
sclerosi sistemica progressiva;
pemfigo;
dermatomiosite;
diabete insipido (limitatamente agli ormoni ipofisari);
cirrosi epatica istologicamente accertata (limitatamente alle proteine plasmatiche);
angioedema ereditario (limitatamente agli emoderivati):

2) Le predette disposizioni si applicano, altresì, a:

i soggetti infetti da HIV, nonché sospetti di esserlo ai fini dei relativi accertamenti diagnostici;

i soggetti con tossicodipendenze in relazione a trattamenti di disassuefazione nonché alle patologie da esse derivanti;

i neonati prematuri nonché gli immaturi in terapie intensive neonatali e patologie correlate;

i soggetti da sottoporre a profilassi dell'epatite da virus B (limitatamente al vaccino specifico, e, per neonati di madre HB e Ag positiva, alle gamma globuline specifiche).

Art. 2.

Nelle strutture mediche universitarie e ospedaliere e nelle altre strutture pubbliche competenti per i diversi tipi di patologia, individuate dalle regioni, sono stabiliti per ogni singolo paziente, la diagnosi e gli indirizzi terapeutici delle affezioni richiamate all'art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto 23 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1984.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

89A1736

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantotto giorni relativi all'emissione del 14 aprile 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 5 aprile 1989 che hanno disposto per il 14 aprile 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 10 aprile 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,96 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,04 per B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,60 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,76 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,72 per i B.O.T. a centottantacinque giorni e a L. 88,10 per i B.O.T. a trecentosessantotto giorni.

Il presente decreto è sottosposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 50

89A1738

DECRETO 18 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 18 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 47

89A1739

DECRETO 18 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 18 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantasei giorni con scadenza il 31 ottobre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 48

89A1740

DECRETO 18 aprile 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 28 aprile 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 30 aprile 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 aprile 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1989
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 49

89A1741

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 aprile 1989

Modificazione all'ordinanza 2 ottobre 1987, n. 1189/FPC, concernente la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia. (Ordinanza n. 1683/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, lettera *e)*, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 1189/FPC del 2 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 3 ottobre 1987, concernente disposizioni per la presentazione delle domande e la conduzione delle verifiche tecniche per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia;

Vista altresì, la propria ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1988, la quale disciplina i criteri per gli interventi sul patrimonio edilizio danneggiato da vari eventi sismici occorsi nell'anno 1987;

Vista la nota 9 settembre 1988, prot. n. 16121, del dipartimento ambiente-territorio-trasporti della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 11 della citata ordinanza n. 1189/FPC allo scopo di attribuire al progettista dell'intervento di riattazione l'onere della verifica del nesso di causalità sisma-danno e delle condizioni generali di stabilità dell'edificio in quanto trattasi di valutazioni che abbisognano di indagini specifiche che non possono essere svolte dalle apposite squadre tecniche regionali, cui resta affidato il compito della valutazione di massima del danno, della esposizione e della vulnerabilità dei singoli edifici;

Ritenuto di dover aderire alla richiesta della regione Emilia-Romagna per le ragioni addotte nella nota sopra indicata, in analogia a quanto già disposto con l'ordinanza n. 1501/FPC per il sisma del 20 maggio 1985 in alcuni comuni della regione Abruzzo;

Ritenuto, altresì, di disciplinare gli interventi sul patrimonio edilizio danneggiato in analogia a quanto già disposto nella citata ordinanza n. 1600/FPC;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La somma di L. 3.500.000.000 messa a disposizione dal disposto dell'art. 1, lettera *e*), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è destinata nella misura minima del 50% agli interventi sul patrimonio pubblico.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1189/FPC del 2 ottobre 1987 è così sostituito:

«I progetti dei lavori devono prevedere il ripristino statico nonché il miglioramento o l'adeguamento dell'unità strutturale nei confronti di probabili futuri eventi sismici, come prescritto dalle specifiche norme tecniche vigenti in materia per le zone sismiche, assumendo per i comuni di Bardi, Bedonia, Bore, Compiano e Varsi, in provincia di Parma, un grado di sismicità S=6. I progetti saranno assoggettati a tutte le approvazioni di rito».

Art. 3.

L'art. 11 dell'ordinanza n. 1189/FPC del 2 ottobre 1987 è così sostituito:

«La regione Emilia-Romagna effettua il rilievo di massima del danno e valuta la esposizione e la vulnerabilità degli edifici mediante squadre tecniche appositamente costituite.

Per le finalità di cui al comma precedente saranno compilate specifiche schede elaborate con la consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (G.N.D.T.), utilizzando anche personale tecnico in servizio presso le amministrazioni dello Stato e degli enti locali».

Art. 4.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio privato, i contributi sono assegnati ai proprietari delle unità immobiliari che tali risultino al momento dell'emissione del buono-contributo.

Il contributo in conto capitale è pari all'80% della minore somma tra il costo della riparazione, così come risulta dal computo metrico-estimativo al lordo dell'I.V.A. e degli oneri tecnici, e un costo convenzionale determinato moltiplicando la superficie utile dell'unità immobiliare per L. 300.000/mq.

Il restante 20% resta obbligatoriamente a carico del privato pena la decadenza dal contributo.

Il costo convenzionale non può comunque superare i 40 milioni.

La superficie utile è pari alla superficie di calpestio dell'unità immobiliare, comprese gli sguinci e le soglie di passaggio, assunta per intero nel caso di superficie residenziale abitativa e ridotta al 60% per tutte le altre destinazioni d'uso quali:

pertinenze dell'abitazione quali fondaci, cantine, depositi, garage, ecc.;
locali per il commercio, artigianato, turismo, attività professionali, ecc.;
locali per attività industriale;
locali per attività agricola.

Per le unità produttive, le strutture edilizie, anche fisicamente distinte costituiscono, ai fini della determinazione del contributo, un'unica unità immobiliare e, pertanto, beneficiano di un solo buono-contributo.

Eventuali unità abitative ricomprese nelle dette unità produttive possono beneficiare di un contributo autonomo, classificandosi esse come unità immobiliari a se stanti.

I contributi vengono assegnati mediante il rilascio di buoni-contributo secondo le modalità stabilite nell'allegato *A* alla presente ordinanza.

Le opere ammesse a finanziamento, compresa la quota parte del 20% obbligatoriamente a carico del privato, sono esclusivamente quelle di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.

Art. 5.

L'assegnazione dei contributi avverrà fino all'esaurimento delle somme che saranno destinate al settore privato, ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza n. 1189/FPC del 2 ottobre 1987 e dell'art. 1 della presente ordinanza.

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti priorità riferite alle unità strutturali:

a) unità strutturale ove sia stata emessa ordinanza di sgombero, per effetto del sisma che abbia colpito un residente o l'attività produttiva;

b) unità strutturale ove ci sia almeno una unità abitativa occupata da residenti;

c) tutte le altre unità strutturali.

All'interno di ogni priorità hanno precedenza le unità strutturali con abitazioni occupate da nuclei familiari di portatori di handicap. All'interno delle precedenti classi ulteriore elemento di priorità è rappresentato dal grado di vulnerabilità delle unità strutturali.

I comuni attribuiscono le priorità ed inviano i dati alla competente prefettura che, dopo esame, li trasmette al Dipartimento della protezione civile.

Sulla base della disponibilità finanziaria, il Dipartimento della protezione civile individua le domande ammesse al finanziamento e, con apposito provvedimento, fissa il termine per la presentazione dei relativi progetti.

I progetti saranno corredati da una dichiarazione giurata, da parte del tecnico estensore della perizia, circa il nesso di causalità tra il danno e il sisma di cui trattasi.

Art. 6.

Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, i progetti saranno approvati, dal punto di vista tecnico-amministrativo, da apposita commissione comunale presieduta dal sindaco o suo delegato e composta dal segretario comunale, da un ingegnere civile appartenente all'ufficio tecnico comunale o, nel caso che l'ufficio tecnico ne sia sprovvisto, da un professionista appositamente convenzionato e da un rappresentante della regione.

Qualora l'intervento progettuale preveda modifiche di rilevanza architettonica la commissione acquisirà preventivamente anche il parere della commissione edilizia.

Per quanto attiene il settore privato, i lavori devono essere iniziati entro sei mesi dal rilascio del buono-contributo, pena la decadenza dallo stesso, e terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data.

Eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, possono essere ammesse, fermo restando il limite di contributo massimo previsto per ogni unità immobiliare.

Art. 7.

I controlli, anche a campione, vengono effettuati dal genio civile, secondo le vigenti disposizioni regionali, per quanto riguarda l'aspetto sismico e dall'ufficio tecnico del comune per quanto riguarda l'aspetto urbanistico-architettonico e più in generale il rispetto del progetto approvato sotto il profilo tecnico-amministrativo.

Art. 8.

La presente ordinanza, a cura dei sindaci, sarà diffusa, anche per stralci, a mezzo avviso pubblico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE
DEL BUONO-CONTRIBUTO

1. *Buono-contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è erogato mediante emissione di buoni conformi al modello allegato.

Detti buoni, entro i limiti di fondi assegnati dal prefetto, sono emessi dal sindaco o da un suo delegato e controfirmati dal segretario comunale previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno della spesa.

I sindaci ed i segretari comunali rispondono personalmente e in solido per le erogazioni dei fondi assegnati.

Il buono-contributo è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo intestatario del buono è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono-contributo salvo che essa venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori.

L'atto di cessione, da stipulare con scrittura privata, anche non autenticata, è comunicata al sindaco con lettera raccomandata.

I buoni-contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma, è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso istituti di credito operanti nelle regioni interessate.

2. *Pagamento dei contributi.*

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con il dipartimento della protezione civile.

I pagamenti saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo oppure del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è obbligatorio per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato.

3. *Rapporto con le banche.*

Per il pagamento dei buoni-contributo verranno stipulate apposite convenzioni con istituti di credito che, nelle zone interessate, dispongono del più adeguato servizio di sportelli.

Gli istituti convenzionati accenderanno apposito conto corrente sul quale affluiranno i fondi che gli stessi istituti chiederanno all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base delle effettive necessità di cassa per il pagamento del previsto contributo concesso all'inizio dei lavori, nonché sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori stessi.

Non è ammessa la richiesta di fondi sulla base della semplice prenotazione dell'intero buono-contributo.

Con cadenza mensile le banche invieranno una situazione finanziaria riepilogativa per ciascun comune sulla base di uno schema da definire in sede di convenzione.

4. *Rendicontazione.*

a) Rendiconto delle prefetture.

Il rendiconto amministrativo sarà reso dalle prefetture, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sulla base della documentazione che i comuni devono far pervenire alle stesse.

b) Rendiconto delle banche.

Le banche, quali «cassieri» nell'esecuzione dei pagamenti di buoni-contributo, sono tenute alla resa del «conto giudiziale» nei termini e con le modalità previsti dall'art. 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonché dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. *Modello del buono-contributo.*

N. .... di reg.

Data ....
Comune di ....
Provincia di ....

Buono-contributo emesso per i lavori di ripristino degli edifici danneggiati dal sima del .... (Ordinanza n. .... del .... del Ministro per il coordinamento della protezione civile).

Il presente buono-contributo, di importo pari a lire ...., è rilasciato a favore del sig. .... in qualità di proprietario, delegato dai proprietari (1) dell'unità strutturale ubicata in ...., via ...., n. ....

Il presente buono-contributo rappresenta una quota non superiore all'80% dell'importo progettuale, restando a carico dei proprietari la rimanente quota non inferiore al 20%.

Il contributo verrà erogato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato *A* all'ordinanza in titolo che vengono di seguito riportate:

«*a)* in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune».

(Omissis).

«Con riferimento a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato».

Il sindaco

....

Il segretario comunale

....

(1) Cancellare la parte che non riguarda

89A1639

ORDINANZA 13 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Limone Piemonte in provincia di Cuneo. (Ordinanza n. 1693/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 2100 del 27 agosto 1987 della comunità montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio, nella quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.600.000.000 per eliminare la caduta di valanghe sul comune di Limone Piemonte;

Visto il telex del 21 aprile 1988 n. 654/PREV/28/14 del dipartimento protezione civile servizio previsione e prevenzione, che convoca una riunione con il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosità della caduta di valanghe nella località S. Maurizo nel comune sopra citato;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 6 maggio 1988 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 4126 del 18 ottobre 1988 del comune di Limone Piemonte nella quale si sollecita il finanziamento per eliminare il pericolo incombente di valanghe sull'abitato di Limone Piemonte nella località S. Maurizio;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Limone Piemonte di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 600.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1723

ORDINANZA 13 aprile 1989.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bova in provincia di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 1694/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 696 dell'11 maggio 1987 del comune di Bova nella quale si richiede un finanziamento per eliminare il movimento franoso nel centro abitato di Bova;

Visto il telex del 22 aprile 1988 Prev/1027/69.35 del Dipartimento della protezione civile servizio previsione e prevenzione, che convoca una riunione con il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosità del movimento franoso;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 3 maggio 1988 nel quale il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Bova di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1724

ORDINANZA 13 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Volturara Appula in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1695/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 1185 del 26 maggio 1986 del comune di Volturara Appula nella quale si richiede un finanziamento per rimuovere un vasto movimento franoso che interessa l'abitato;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo del 7 maggio 1987 con cui la commissione, disposta con telex n. 55178/OO.PP. del 7 aprile 1987 del Dipartimento protezione civile servizio opere pubbliche d'emergenza, ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 318 dell'8 febbraio 1989 del comune di Volturara Appula riguardante il progetto di massima per il contenimento dei fenomeni franosi in atto lungo la via Ten. M. Farace, importo L. 2.500.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Volturara Appula di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1725

ORDINANZA 13 aprile 1989.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cerreto Sannita in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 1696/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex del comune di Cerreto Sannita del 27 dicembre 1986 nel quale viene richiesto l'intervento del Dipartimento della protezione civile al fine di accertare la pericolosità del movimento franoso in località Costa Monsignore;

Visto il telex del comune di Cerreto Sannita del 3 gennaio 1987 nel quale si richiede un sopralluogo del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche per accertare la pericolosità del movimento franoso che investe parte dell'abitato del comune medesimo;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 6 luglio 1987 con cui la commissione disposta dal Dipartimento della protezione civile servizio opere pubbliche con telex del 24 giugno 1987, n. 58012/OO.PP., ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità sui vari movimenti franosi in località Madonna delle Grazie, Cerquelle-Gradoni ed in particolare in località Costa Monsignore;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di consentire almeno un primo immediato intervento teso alla eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nella località Costa Monsignore del comune di Cerreto Sannita, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A1726

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 1989), **coordinato con la legge di conversione 22 marzo 1989, n. 104** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1989), **recante: «Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, di millecinquecento unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, i posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede secondo le procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(a)*, ed ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554 *(b)*. *È data precedenza ai dipendenti in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, anche se non risultanti in esubero nell'amministrazione di provenienza.*

2. Al personale trasferito con il processo di mobilità per la copertura dei posti di cui al comma 1, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(a)*. Allo stesso personale spetta inoltre l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221 *(c)*.

3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo dovrà frequentare un apposito corso di riqualificazione organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi.

4. I posti non coperti con le modalità di cui al presente articolo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3.

5. Le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(a)*, si applicano con carattere di generalità anche al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al personale educativo delle istituzioni educative statali, purché nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia una situazione di soprannumerarietà.

(a) Il D.P.C.M. n. 325/1988 disciplina le procedure necessarie per l'attuazione dei principi di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. L'art. 5, comma 2, di detto decreto prevede, fra l'altro, che il dipendente trasferito presso altra amministrazione conservi il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, ove più favorevole.

(b) La legge n. 544/1988 detta disposizioni in materia di pubblico impiego, richiamando anche la disciplina della mobilità prevista dal D.P.C.M. n. 325/1988.

(c) La legge n. 221/1988 avente ad oggetto provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, prevede l'attribuzione di indennità al detto personale.

Art. 3.

1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici.

2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità maturata nel ruolo organico di provenienza. L'interessato può presentare domande per non più di due distretti, indicando in entrambe l'ordine di preferenza.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei certificati indicati nel comma 1, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate, a livello distrettuale, di formare le graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

4. Per la copertura degli eventuali posti residui all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ricorso ai candidati dichiarati idonei compresi nelle graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, secondo le procedure di cui alla legge 26 aprile 1985, n. 162 (a).

5. Alla copertura delle vacanze nella dotazione organica del personale già appartenente al ruolo dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 *(b)*.

(a) La legge n. 162/1985 relativa a provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ne stabilisce le relative procedure.

(b) Per il contenuto del D.P.C.M. n. 325/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 2.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo - quarta qualifica funzionale, di duemilacinquecento unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

Art. 5.

1. *Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:*

a) *nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (a), e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162 (b), anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (c);*

b) *per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni (d), con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (e), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988 (f), pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (g).*

2. Per i posti riservati ai dipendenti in servizio, non coperti a seguito delle apposite prove selettive, si fa ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

(a) Il D.P.R. n. 276/1971 conferisce alle amministrazioni dello Stato la facoltà di procedere ad assunzioni temporanee di personale.

(b) L'art. 7 della legge n. 162/1985 autorizza i capi degli uffici giudiziari ad assumere personale straordinario nei casi di assenza del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari per un periodo superiore a sessanta giorni.

(c) L'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, elenca i titoli di preferenza per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto degli impiegati civili dello Stato.

(d) L'art. 16 della legge n. 56/11987 che detta norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, stabilisce, fra l'altro, le modalità ed i criteri per l'assunzione di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato.

(e) Il D.P.C.M. n. 392/1987 disciplina le modalità e i criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 delle legge n. 56/1987.

(f) Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione.

(g) L'art. 19 della legge n. 958/1986 che detta norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata fissa per lo Stato ed altri enti pubblici un obbligo di assunzione di militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 46.000 milioni per l'anno 1989, in lire 70.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

89A1702

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite in New York il 10 dicembre 1984.

Il 12 gennaio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 498 del 3 novembre 1988 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1988, è stato depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica della convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite in New York il 10 dicembre 1984.

Ai sensi dell'art. 27, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore per l'Italia l'11 febbraio 1989.

89A1627

Entrata in vigore del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), concluso a Ginevra il 28 settembre 1984.

Il 12 gennaio 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 488 del 27 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1988, è stato depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite lo strumento di ratifica del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atomesferico oltre frontiera a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atomosferici in Europa (EMEP), concluso a Ginevra il 28 settembre 1984.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, il protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 12 aprile 1989.

89A1628

Entrata in vigore della convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, firmata a Canberra il 20 maggio 1980.

Il 29 marzo 1989, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 17 del 2 gennaio 1989 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1989, è stato depositato presso il Governo australiano, conformemente all'art. XXXIII, lo strumento di adesione alla convenzione per la conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, firmata a Canberra il 20 maggio 1980.

Ai sensi dell'art. XXVIII, detta convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 28 aprile 1989.

89A1629

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Ausonia, in Pratovecchio

Con decreto ministeriale 21 marzo 1989 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 146.978.400, dovuto dalla S.p.a. Ausonia, in Pratovecchio, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1989, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Arezzo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

89A1652

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE, in Roma.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1989, la riscossione del carico tributario di L. 13.676.524.500 dovuto dalla Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato ente.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A1653

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Tecnoced S.a.s. di Brachet Cota Paolo & C., in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1989, sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 233/86, membri del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società «Tecnoced di Brachet Cota Paolo & C.», con sede in Torino, i signori:

Giachino dott. Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943 e residente in Torino, corso Matteotti n. 21;

Lovaglio dott.ssa Anna Maria, nata a Roma il 1° gennaio 1954 e residente in Roma, via del Quadraretto n. 32;

Reboa prof. Marco, nato a Milano il 21 aprile 1955 e residente in Milano, via Medici n. 9.

89A1651

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I In cassa			L. 2.480.939.732.719	
II In deposito all'estero			» 24.532.210.548.738	27.013.150.281.457
CREDITI IN ORO (FECoM)				L. 9.310.416.860.868
CASSA				» 5.782.738.177
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio:				
ordinario		L. 426.266.217.724		
ammassi		» 2.248.467.429.396	2.674.733.647.120	
II Anticipazioni:				
in conto corrente		L. 1.924.229.474.949		
a scadenza fissa		» 9.999.272.500		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974		» 2.081.482.880.650	4.015.711.628.099	
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione			L. —	6.690.445.275.219
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI				L. —
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU			L. 10.464.648.879.056	
II Altre attività:				
— biglietti e divise		L. 1.599.574.999		
— corrispondenti in conto corrente		» 1.044.064.157.742		
depositi vincolati		» 828.463.929.355		
— diverse		» 325.119.901.377	2.199.247.563.473	12.663.896.442.529
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)				L. 1.154.231.935.431
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)			L. 30.530.571.744.328	
II — Conti speciali			» 3.459.593.632.040	33.990.165.376.368
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO				L. —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)				» 66.312.332.648.288
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO				» 797.669.699.310
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità		L. 64.350.880.262.500		
per investimento delle riserve statutarie		» 1.234.375.699.615		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 1.415.602.990.863	67.000.858.952.978	
II Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie		L. 447.293.625.987		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		» 984.685.958.940	1.431.979.584.927	
III Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 160.951.224.208	161.728.940.010		
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 30.371.051.425			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 24.687.503.148	55.058.554.573		
di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie	L. 219.829.827.937			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	» 283.201.173.903	503.031.001.840	719.818.496.423	69.152.657.034.328
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.				L. 500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici			L. 1.675.266.472.914	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)			» 198.466.747.068	1.873.733.219.982
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)				L. 25.715.742.239
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili			L. 90.536.401.718	
II — Impianti			» 167.738.709.315	
III — Monete e collezioni			» 307.195.088	258.582.306.121
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione			L. 7.198.240.769	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati		L. 50.570.939.021		
in allestimento		» 14.577.339.015	65.148.278.036	
III — Debitori diversi			L. 324.194.586.072	
IV — Altre			» 1.229.499.384.228	1.626.040.489.105
RATEI				L. 2.730.256.369.105
RISCONTI				» —
SPESE DELL'ESERCIZIO				» 10.468.701.952.501
				L. 244.573.778.371.028
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia		L. 6.851.407.265.918		
— altri		» 995.207.275.025.370	1.002.058.682.291.288	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni		L. 12.927.203.400		
esteri		» 2.405.348.344.054	2.418.275.547.454	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione			L. 1.419.949.233.061	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— titoli		L. 60.000.000.000		
— corrispondenti interni		» —		
— corrispondenti esteri		» 4.950.000.000.000	5.010.000.000.000	
V — Titoli, valute da ricevere (n/s acquisti a termine):				
— titoli		L. 37.000.000.000		
— valute e lire		» 4.950.000.000.000	4.987.000.000.000	
VI — *Ordini in corso:*				
— acquisti di valute		L. —	—	
— lire a fronte vendite di valute		» —		
— acquisti di titoli		» —		
lire a fronte vendite di titoli		» —		
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali			L. 278.993.897.524	1.016.172.900.969.327
			TOTALE	L. 1.260.746.679.340.355

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A1728

31 dicembre 1988 (prima delle scritturazioni di chiusura)

PASSIVO

Voce	Dettaglio	Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE			L. 58.952.314.508.000
VAGLIA CAMBIARI			» 820.987.383.107
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — Ordini di trasferimento		L. —	
II — Altri		» 5.791.237.537	5.791.237.537
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 588.330.352.653
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 15.295.316.567
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 102.898.130.690.474	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 7.061.246	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 60.400.163	
IV — Società costituende		» 7.110.801.934	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» —	
VI — Altri		» 147.014.238.788	103.052.323.192.605
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.459.593.632.040
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 3.858.656.744	
II — Conti dell'estero in lire		» 109.707.182.416	113.565.839.160
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 10.464.648.796.299
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			»
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 473.427.206.878
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 32.561.573.983.619	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.649.422.263.641	
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.		» 231.169.956.506	
VI — Oscillazione titoli		» 3.661.585.070.199	
VII — Copertura perdite eventuali		» 2.403.006.748.480	
VIII — Assicurazione danni		» 706.691.685.925	
IX — Ricostruzione immobili		» 1.343.409.896.338	
X — Rinnovamento impianti		» 406.250.000.000	
XI — Imposte		» 1.299.115.040.745	
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 3.148.816.000.000	
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 672.642.643	
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 586.027.949	48.848.013.770.524
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 492.810.604.760
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.			» 9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 24.503.536.333
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 260.149.979.897	
II — Altre		» 2.071.889.264.295	2.332.039.244.192
RATEI			L. 181.691.179.753
RISCONTI			» 375.538.559.120
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 1.022.340.100.032
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 1.093.949.024.349
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			» —
RENDITE DELL'ESERCIZIO			L. 10.708.849.453.585
			L. 244.573.778.371.028
CONTI D'ORDINE			
I Depositanti di titoli e altri valori		L. 1.002.058.682.291.288	
II Titoli e valori presso terzi		» 2.418.275.547.454	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 1.419.949.233.061	
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):			
titoli	L. 60.000.000.000		
valute e lire	» 4.950.000.000.000	5.010.000.000.000	
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
titoli	L. 37.000.000.000		
corrispondenti interni	» —		
corrispondenti esteri	» 4.950.000.000.000	4.987.000.000.000	
VI Ordini in corso:			
lire a fronte acquisti di valute	L. —		
vendite di valute	» —		
lire a fronte acquisti di titoli	» —		
vendite di titoli	» —		
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 278.993.897.524	1.016.172.900.969.327
TOTALE			L. 1.260.746.679.340.355

Il ragioniere generale GIANNOCCOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 marzo 1989 la società cooperativa «Pulizie e servizio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Oristano, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Sassu, via Savanarola, 12, Macomer (Nuoro).

Con decreto ministeriale 3 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia 4 Giornate a responsabilità limitata con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 25 settembre 1972, rep. 35380, reg. soc. 1843, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Luzzatti Ascarelli società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 16 febbraio 1984, rep. 9524, reg. soc. 1631, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Assicomm - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 8 ottobre 1982, rep. 4915, reg. soc. 3798, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Don Luigi Sturzo - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 14 febbraio 1974, rep. 38525, reg. soc. 510, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 9 marzo 1979, rep. 239678, reg. soc. 1009, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Condor - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Galluccio, in data 20 giugno 1974, rep. 105068, reg. soc. 1354, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Leopoldo Rubinacci a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 9 ottobre, rep. 35445, reg. soc. 931, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Union - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 14 febbraio 1974, rep. 38527, reg. soc. 1224, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 11 giugno 1981, rep. 18240, reg. soc. 2432, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Piccolo circo oscuro - Teatro laboratorio - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Bellecca in data 10 giugno 1982, rep. 4264, reg. soc. 4412, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Isadue cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 26 giugno 1978, rep. 46571, reg. soc. 1524, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Penisola a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Santangelo in data 20 novembre 1981, rep. 1414, reg. soc. 4091, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista Nuova Napoli a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 24 gennaio 1978, rep. 70496, reg. soc. 955, tribunale di Napoli;

società cooperativa mista Zona Alta a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Orefice in data 5 dicembre 1977, rep. 136127, reg. soc. 378, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Bilancia 80 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 12 maggio 1980, rep. 76014, reg. soc. 2262, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Roberto Caso a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 25 settembre 1972, rep. 35381, reg. soc. 879, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Il Ciclamino a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 22 maggio 1973, rep. 37126, reg. soc. 1104, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Le Viole a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 22 maggio 1973, rep. 37125, reg. soc. 1137, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia S. Giovanni Battista a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 9 ottobre 1972, rep. 35442, reg. soc. 929, tribunale di Napoli;

società cooperativa di produzione e lavoro Metamorfosi 99 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 20 luglio 1982, rep. 97263, reg. soc. 3995, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia La Fenicia a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 13 aprile 1976, rep. 199659, reg. soc. 886, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Leonida Bissolati a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 17 gennaio 1975, rep. 179512, reg. soc. 381, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Castel Cicala a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 13 novembre 1981, rep. 17171, reg. soc. 4162, tribunale di Napoli;

società cooperativa edilizia Ospedalieri casa n. 20 a responsabilità limitata, con sede in Napoli, costituita per rogito Paladini in data 3 aprile 1981, rep. 2517, reg. soc. 1927, tribunale di Napoli;

Con decreto ministeriale 6 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro - La Costruttrice - Società cooperativa a responsabilità limitata Anguillara Veneta», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 16 novembre 1964, rep. 14547, reg. soc. 5787, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa operai bauli e affini - C.O.B.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 26 novembre 1964, rep. 14590, reg. soc. 5794, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro posatori ceramiche e mosaici - Padova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 12 marzo 1962, rep. 8416, reg. soc. 5115, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «CO.O.N.M.I.L.I. - Cooperativa opera nazionale mutilati invalidi lavoratori a r.l. - Cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Mezzetti in data 21 dicembre 1978, rep. 4265, reg. soc. 12956, tribunale di Padova;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di abbigliamento per i lavoratori», con sede in Padova, costituita per rogito Redetti in data 22 ottobre 1948, rep. 7815, reg. soc. 3033, tribunale di Padova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa tra impiantisti - La termoidraulica di Anguillara Veneta - Società cooperativa a respoonsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 26 agosto 1965, rep. 15868, reg. soc. 5944, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Dante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 26 novembre 1965, rep. 16288, reg. soc. 5990, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Castoro S. Coop. a responsabilità limitata di autocostruzione», con sede in Padova, costituita per rogito Ressa in data 28 febbraio 1983, rep. 12365, reg. soc. 19944, tribunale di Padova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Valsugana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Aprico in data 8 febbraio 1983, rep. 5176, reg. soc. 19825, tribunale di Padova.

89A1676-89A1705

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 25 marzo 1989 il rag. Luigi Bettoni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa di promozione culturale a r.l.», con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 25 luglio 1988 in sostituzione dell'avv. Anna Ideo, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1989 il decreto ministeriale 16 giugno 1986 concernente lo scioglimento di venticinque società cooperative senza nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, è revocato limitatamente al n. 8 riguardante la società cooperativa edilizia Masaida già Cordelia, a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta, in data 19 settembre 1963, rep. n. 27746, reg. soc. 2975.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1989 il rag. Renzo Musile-Tanzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Agricola molinatico - Società cooperativa a r.l., con sede in Baselica di Borgo Val Taro (Parma), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 23 settembre 1988 in sostituzione del sig. Gian Carlo Minardi che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1989 i poteri conferiti al dott. Renato Giaquinto, commissario governativo della società cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), sono stati prorogati fino al 1° ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1989 la dott.ssa Laura Bianchi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa C.A.Ri.Pa.L. a r.l., con sede in Bologna, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 5 giugno 1985 in sostituzione del dott. Domenico Morelli che ha rinunciato all'incarico.

89A1729

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
O's Gold Seed Co. - Parkersburg Iowa (USA) e Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	*Mais:* Meryl Margaret *Soia:* Patty
Garst Seed Co. - Iowa (USA)	*Mais:* Radio Agata Argenta Platino
Corn States Hybrid Service Inc. Des Moines Iowa (USA)	*Mais:* Farmer
Eurosemences S.A. - Cornè (Francia)	*Mais:* Lima Eco India Mars Delta Swing Sider *Soia:* Vulcania Linda Cristina Patrizia
Semences Nickerson - Longuè (Francia)	*Mais:* Marvelis Biloxis Scotis Menphis Aramis Claris Silveris *Girasole:* Riodor Junin Parana
Semundo Italia S.r.l. - Falconara Marittima (Ancona)	*Mais:* Igor Leandro Boris Toba Sandro Renzo Olaf Lester *Girasole:* Dalia

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	*Mais:* Francesca, Brigida, Cinzia, Caterina, Isabela, Juanita, Gloriana, Zia, Stefania, Patricia, Lucilla, Ancilla, Giuseppa, Ombretta, Priscilla *Erba medica:* Coral, Total *Sorgo:* Nicol, Anatol *Soia:* Souvenir, Rendir, Elisir, Fiorir, Prodir *Girasole:* Fertil, Facil
Agrigenetics Co. - Eastlake, Ohio (USA)	*Mais:* Sicilia, Sardegna, Carlton, Orbit, Tanagra, Maral, Lamont, Lustar *Cotone:* Palermo, Catania *Girasole:* Nisiro
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)	*Mais:* Regal, Torus, Primero, Mondial, Acquario, Park, Fasar, Bat, Signal, Quasar, Candy, Single, Valente, Solco, Galaxy
LG Italia S.r.l. - Casabuttano (Cremona)	*Mais.* Alipro, Aliplus, Alibono, Alimax
Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese)	*Mais:* Favorito G-4560, Feroce G-4682, Famoso G-4692, Fiero G-4751
Sisforaggera S.p.a. - Bologna	*Mais:* Alfiere *Soia:* Jewel *Orzo:* Grosso *Sorgo:* Siro, Taro *Riso:* Cervo *Ginestrino:* Frilo *Bromo In.:* Subro *Bromo Sch.:* Cabro *Facelia:* Facita
Kleinwanzlebener Saatzucht Ag. Einbeck/Hann. (R.F.T.)	*Mais:* Fidelio, Franca, Favorit, Floril, Fax, Forest, Fox, Fedel, Floret, Focal, Fronte, Fiero, Favola, Fontan *Barbabietola da zucchero:* Rita *Soia:* Ronda, Donna
Andrè Laboulet - Airanes (Francia)	*Mais:* Etna
Paymaster Seeds - Minneapolis, Minnesota (USA)	*Mais:* Charm, Farm, Oregon, Berry, Larch, Arrow, Fir, Alder
Dekalb Pfizer Genetics - Dekalb, Illinois (USA)	*Mais:* Gordio, Regio, Sabio, Valdo, Vindo *Girasole.* Short, Record, Master

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA)	*Sorgo:* Salix, Ilex *Mais:* Azalea, Primula, Campus, Erica, Felce, Lotus *Soia:* Ametista, Crisolita, Corniola *Girasole:* Mimosa *Cotone:* Acheo
Northrup King Semences - Fenouillet (Francia)	*Sorgo:* Rubus, Taxus
Maisadour - Mont de Marsan (Francia)	*Mais:* Perseo, Curazo, Idolo, Tip Top, Razzo, Verdi *Soia:* Folio, Kora
Triumph Seed Co. Inc. - Ralls, Texas (USA)	*Mais:* Raffaello, Guttuso, Veronese
Sivam S.p.a. - Milano	*Soia:* Nevada
Callahan Ent. Inc. - Westfield, Indiana (USA)	*Soia:* Silk, Soft, Nico
Lugano Leonardo Emiliana Veneta Frumenti S.r.l. - Tortona (Alessandria)	*Riso:* Golfo, Nibbio, Elvo, Lago
Guarneri Roberto - Traversetolo (Parma)	*Erba medica:* Gea
C.M.K. Meijer B.V. - Kruiningen (Olanda)	*Patata:* Mirakel
Nickerson American Plant Breeders - Mission, Kansas (USA)	*Soia:* Nimbus
Land O'Lakes Inc. - St. Paul, Minnesota (USA)	*Soia:* Anco, Rambo, Arabica
Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (USA)	*Soia:* Lyra, Indica, Aulica
S.E.S. S.p.a. - Massalombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Rizopluri, Larice
Illinois Foundation Seeds - Champaign, Illinois (USA)	*Soia:* Mantova
Mec Sementi - Pinerolo (Torino)	*Orzo:* Pression, Maltine *Avena:* Flocon
D.J. Van Der Have - Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* Rizotri *Girasole:* Isidor, Isandro, Isolde
Agra S.r.l. - Massalombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Duna, Mito, Erreci, Tipo, Lira, Asso, Data
Emilseme S.r.l. - Massa Finalese (Modena)	*Barbabietola da zucchero:* Dear, Crest
Società produttori sementi «Bologna S.p.a.» - Bologna	*Barbabietola da zucchero:* Jollysaros, Sicurasaros
Ente nazionale risi - Milano	*Riso:* Prometeo, Drago, Medusa, Mida, Icaro, Pegaso, Dedalo, Idra
Interstate Seed Company - Fargo, Texas (USA)	*Girasole:* Isandro, Isidor, Isolde
Tecnagro Sardegna - Cagliari	*Riso:* Plus, Marta, Narbo
Sigco Research Inc. - Brackenridge, Minnesota (USA)	*Girasole:* Athos, Turchino, Susa
J.M. Schultz Seed Co. - Dieterich (USA)	*Soia:* Udine
Valle agricola Tarditi & Ferrando S.r.l. - Cerrina (Alessandria)	*Riso:* Artiglio
Sa.Pi.Se. Coop. sardo piemontese sementi - Vercelli	*Riso:* Falco

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Hilleshog Sugar Beet Seed AB - Landskrona (Svezia)	*Barbabietola da zucchero:* Hilleshog Mono 6076, Emma
Delitzsch Pflanzenzucht Gmbh - Northeim 14 (R.F.T.)	*Barbabietola da zucchero:* Ito, Top
Kuhn & Co. B.V. - Naarden (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* MK 865 Doris
SE.AG. - Servizi agricoltura - Lomello C.na Grua (Pavia)	*Riso:* Piave, Ticino
J. Den Harting B.V. - Emmelord (Olanda)	*Patata:* Esperante
Douglas W. King Co. - San Antonio, Texas (USA)	*Sorgo:* King 61 DR.
Kweekbedrijf D. Biemond B.V. - Eenrum (Olanda)	*Patata:* Bimonda, Robinta
S. Brunia - Emmelord (Olanda)	*Patata:* Felsina
A. Voor den Dag - Emmelord (Olanda)	*Patata:* Vital
J. Oldenburger - Assen (Olanda)	*Patata:* Amanda
Kartoffelzucht Bohm - Luneburg (R.F.T.)	*Patata:* Romira, Leda
Kweekbedrijf - Metslawier (Olanda)	*Patata:* Sanna, Gioconda, Belfort, Rembrandt, Winston
Saka - Ragis Pflanzenzucht GBR - Amburg (R.F.T.)	*Patata:* Bonita 1278.06
F. Von Zwehl - Oberarnbach (R.F.T.)	*Patata:* Gaby
Miatello sementi S.n.c. - S. Martino di Lupari (Padova)	*Erba medica:* Mede
Centro miglioramento genetico piante agrarie - Tombolo (Padova)	*Poa Pratensis:* Monique; *Festuca ovina:* Scilla
Rhone Poulenc Agro - Roma	*Girasole:* Solstar, Solagro, Solbel
Semillas Pacifico S.A. - Seville (Spagna)	*Girasole:* Etna, Santorino
Verneuil Semences - Verneuil l'Etang (Francia)	*Girasole:* Pinto, Ludo
United Hagie Hybrids Inc. - Des Moines, Iowa (USA)	*Soia:* Lion, Eola
Custom Farm Seed - Momence, Illinois (USA)	*Soia:* Augusta; *Mais:* Valido
Az. agr. Pasetti Susanna Casari - Sermide (Mantova)	*Soia:* Paola
Stoneville Pedigreed Seed Co. - Stoneville, Missouri (USA)	*Cotone:* Bianca
Bonis e Co. Ltd - Lindsay, Ontario (Canada)	*Soia:* Lince
Rice Growers Ass. - Sacramento, California (USA)	*Riso:* California
Koipesol S.A. - Seville (Spagna)	*Girasole:* Oscar, Bravo, Ritmo, Presto, Carlos
Noble Bear Inc. - Decatur, Illinois (USA)	*Mais:* Bella
AMI S.r.l. - Brescia	*Mais:* Lampo, Giano, Arco, Platone, Dardo, Baldo, Sirte, Wx
Renk International Ltd - Sun Prairie, Wisconsin (USA)	*Mais:* Milton
Semences de Provence - Arles (Francia)	*Sorgo:* Ardan
Renk Italia S.r.l. - Pianoro (Bologna)	*Sorgo:* Camel

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)	*Mais:* Pat, Georgie, Moon *Erba medica:* Vigor *Girasole:* Tilt *Soia:* Atlantic, Pacific
Cotton Seed Distributor Ltd - Wee Waa, N.S.W. (Australia)	*Cotone:* Siokra
T.W. Rogers - Waco, Texas (USA)	*Cotone:* Soft
Rustica Semences - Blagnac (Francia)	*Girasole:* Malabar, Esprit, Ring, Snob
Pratense S.r.l. - Alessandria	*Riso:* Ivory, Ikory, Indy
King Agro Inc. - Chatham, Ontario (Canada)	*Soia:* Shine, Beauty, Area, Power, Grinta
Peterson Seed Co. Inc. - Savage, Minnesota (USA)	*Soia:* Ideal
Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona)	*Soia:* Under *Mais:* Trainer, Caly
Prolea - Lavaur (Francia)	*Sorgo:* Proton, Procarta
P.A. Van Eerdt-HV - 's'Gravenzande (Olanda)	*Patata:* Maradonna
Asgrow Seed Company - Kalamazoo, Michigan (USA)	*Mais:* Alma, Congo, Tarim, Mosella, Sesia, Olona
	Soia: Nagai, Nanto, Yamato, Imari, Nankino, Mikata, Shangai, Hondo, Iwari, Svian *Cavolo broccolo:* Highsierra *Cipolla:* Mitria *Pomodoro:* Hudson *Fagiolo nano:* Duna *Melone:* Mission *Pisello:* Karima, Pronto, Quantum *Zucchino:* White Lady
Soc. coop. A.L.A. - Sulmona (L'Aquila)	*Aglio:* Rosso di Sulmona
Olter sementi S.n.c. - Asti	*Cavolfiore:* Candido *Fagiolo rampicante:* Drago *Lattuga:* Gardenia, Romestate *Pomodoro:* Astro, Cosmo, Spazio
Four S.r.l. - Laives (Bolzano)	*Cetriolo:* Tenderness *Melanzana:* Mary *Melone:* Swetness *Peperone:* Magnum
Cons. coop. conserve alimentari - Bologna	*Fagiolo nano:* Apache, Ranger, Rex

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Oris S.p.a. - Milano	*Fagiolo rampicante:* Superstar *Spinacio:* Rock *Zucchino:* Chiara, Panter
Petoseed Co. Inc. - Saticoy, California (USA)	*Melone:* Missidor, Thermidor
Semencoop - Martorano di Cesena (Forlì)	*Indivia scarola:* Berna, Odissea *Peperone:* Bolero, Zot *Pomodoro:* Nilo, Tanis
Prisma S.r.l. - Piacenza	*Pomodoro:* Cubrix, Palmares
Sementi Zorzi S.r.l. - Padova	*Pomodoro:* Diddy, Omero
Isi S.r.l. - Fidenza (Parma)	*Pomodoro:* Lindos, Majori
L. Clause S.A. - Bretigy sur Orge (Francia)	*Pomodoro:* Vercor
S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì)	*Zucchino:* Arte

89A1677

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1989, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania n. 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1989:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 93 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 100.000
» 60 titoli di » 500.000
» 46 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 59 titoli di » 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 77.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 500.000
» 23 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 9 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 12 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000

per il complessivo. valore nominale di L. 90.450.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 20 titoli di » 500.000
» 60 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 72.800.000.

2) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione 2ª - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.012.600.000.

Emissione 2ª - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.400.000.

Emissione 2ª - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.035.300.000.

3) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 250.000
» 28 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 324 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 324.100.000.

Totale generale L. 29.787.200.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

89A1630

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di **rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante: «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... previsti dagli articoli *13 e 14* ...», leggasi: «... previsti dagli articoli *12 e 13* ...».

89A1735

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero di grazia e giustizia concernente la formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Toscana e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1989).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 28, seconda colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo comma, dove è scritto: «Le domande di iscrizione all'albo debbono essere presentate entro sessanta giorni *da oggi* indirizzate al commissario per la formazione dell'albo, ...», si legga: «Le domande di iscrizione all'albo debbono essere presentate entro sessanta giorni dal *16 marzo 1989*, indirizzate al commissario per la formazione dell'albo, ...».

89A1759

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale — L. 265.000
- semestrale — L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale — L. 40.000
- semestrale — L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale — L. 150.000
- semestrale — L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale — L. 500.000
- semestrale — L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti — ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni — ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni — ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*